



IL DIRETTORE DEI LAVORI NEI CONTRATTI PUBBLICI: UN RUOLO SEMPRE PIÙ COMPLESSO



VERONICA NAVARRA
AVVOCATO C-LEX STUDIO LEGALE

Tra i molteplici fattori che concorrono al buon esito di un progetto vi sono, indubbiamente, la competenza e la preparazione dei professionisti che vi lavorano.

Una riflessione ancor più valida se è coinvolto un ambito complesso e articolato – per attività da svolgere e i soggetti coinvolti – come quello degli appalti pubblici di lavori

In questo caso, la figura del Direttore dei Lavori (DL) occupa uno dei ruoli centrali, che richiedono solide competenze tecniche, contabili e organizzative. A regolamentarne le funzioni e i compiti è principalmente il decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), unitamente alle parti che sopravvivono del DPR 207/2010, in attesa del nuovo assetto della disciplina dei contratti pubblici, per ora lontano.

Tra i compiti principali del DL vi sono:

- il controllo tecnico delle lavorazioni in fase esecutiva
- il coordinamento delle diverse professionalità che intervengono nel corso di un cantiere
- la verifica contabile e amministrativa del corretto svolgimento degli interventi



- l'accertamento che i lavori siano eseguiti non solo a regola d'arte ma anche nel rispetto delle normative, del progetto consegnato e del contratto stipulato
- la stesura periodica dei verbali riguardanti l'avanzamento dei lavori
- la gestione, previa approvazione del committente, di eventuali variazioni al progetto iniziale
- la gestione e risoluzione di eventuali problemi che potrebbero compromettere il completamento del progetto.

Nei casi in cui il DL ricopra anche il ruolo di progettista, le competenze richieste alla figura si ampliano ulteriormente, portando quindi alla necessità di selezionare soggetti singoli o aggregati, dotati della sufficiente competenza ed esperienza. In questa ottica si inserisce il DM MIT del 2/12/2016 n. 263, che ha definito dei parametri per la selezione dei soggetti che aspirano ad ottenere l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

L'eterogeneità delle funzioni affidate al DL si correla ad una vasta responsabilità nella conduzione del processo esecutivo e alla conseguente esposizione a rilievi della Corte dei Conti circa la gestione economica della commessa, di solito unitamente al RUP, nonché a richieste risarcitorie della propria stazione appaltante.

Se, da un lato, è vero che le decisioni a più rilevante impatto economico spettano al RUP, è anche vero che questi elabora dati normalmente filtrati dal DL; quindi, di solito, le due responsabilità sono intimamente connesse ed individuare una chiara linea di demarcazione non è agevole, senza



contare i risvolti di natura pratica da considerare, specie ove tra le due figure esista un rapporto di sovra/sottordinazione, come di frequente accade.

Se il DL in teoria avrebbe la possibilità di escludere ogni propria responsabilità a fronte dell'esatta esecuzione dei propri compiti, poi nella pratica questo risultato non è davvero agevole da conseguire.

La situazione attuale è caratterizzata da ormai due anni di decretazione d'urgenza, con affastellamento di disposizioni di legge, decreti e circolari non sempre pienamente coordinati. Con specifico riferimento al ruolo del DL, questi vede aggravato ulteriormente il proprio carico di lavoro: si pensi all'avvio dei lavori in via d'urgenza come ordinaria modalità di inizio dei lavori previsto nei Decreti Semplificazione. E, ancora, al ruolo attribuito al DL nel procedimento di compensazione dei prezzi: su questa figura è concentrato il compito di valutare le istanze presentate dagli esecutori, la valutazione dei relativi documenti e della fondatezza delle pretese avanzate, senza dimenticare la recentissima introduzione di una nuova piattaforma telematica per la richiesta di attivazione delle risorse del fondo integrativo. Se è chiaro l'intento di snellimento perseguito, è altrettanto evidente che si tratta di un nuovo ed ulteriore processo da apprendere ed attivare, in un momento di modifiche continue.

Ancora tutto da capire l'impatto che potrebbe avere sulla fase esecutiva (e quindi sul DL), anche la recente sentenza comunitaria in materia di ATI del 28 aprile 2022: l'avvio di una fase di modifiche delle quote di esecuzione lavori da parte di associazioni riunite, sulla scorta di tale pronuncia, potrebbe aprire nuovi fronti di verifica che incomberebbe certamente sul Direttore dei Lavori. Una considerazione ulteriore meritano i nuovi adempimenti cui le imprese esecutrici sono tenute in forza dei vincoli introdotti dai Fondi PNRR UE: il





mancato adempimento alle comunicazioni obbligatorie in materia di pari opportunità e lavori dei disabili, nonché delle norme sulle nuove assunzioni nel rispetto delle pari opportunità deve essere controllato (per la maggior parte degli appalti) a valle dell'inizio dell'esecuzione e comporta l'irrogazione di penali e segnalazioni all'ANAC in caso di infrazione. Viene spontaneo chiedersi se il DL verrà coinvolto anche in queste verifiche, che costituirebbero un ulteriore aggravio di già complesse funzioni.

Tutti i compiti descritti si vanno ad aggiungere alle precedenti incombenze e rivestono carattere di urgenza (si pensa ovviamente alle compensazioni), esponendo il DL a una situazione di stress costante e di lavoro sotto pressione.

In queste circostanze, l'aggiornamento continuo diventa indispensabile per poter correttamente svolgere i propri compiti. Ma l'esigenza, oggettiva, minaccia di rimanere insoddisfatta anche a causa della pressione sui tempi che l'uso dei fondi richiede.

È auspicabile in conclusione, che il DL si trasformi progressivamente in un "ufficio di DL", nel quale operino professionalità diverse e specializzate, soggette a programmi di formazione permanente, almeno fintanto che questa fase di emergenza normativa non avrà termine.



©FOIM - Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Via Pergolesi, 25 - 20124 Milano

Maggio 2022

I contenuti presenti in questo documento sono protetti da Copyright e dalle leggi sulla proprietà intellettuale. La riproduzione parziale o totale di tali materiali in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo senza espressa autorizzazione di FOIM rappresenta una violazione delle leggi sul diritto d'autore. Tutte le immagini e le fotografie presenti in questo documento sono state regolarmente acquistate su banche dati.

Progetto editoriale e coordinamento: PERDIRLO